

Bruxelles, 14 novembre 2025
(OR. en)

12312/1/25
REV 1

ECOFIN 1115	EF 272
CADREFIN 156	TELECOM 272
CODEC 1177	IA 111
COMPET 823	CULT 92
RECH 366	AUDIO 73
ENER 414	INDEF 88
TRANS 349	COARM 152
ENV 780	CONOP 50
EDUC 344	
<i>ECB</i>	<i>EIB</i>

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 29 agosto 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2025) 3802 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.11.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto riguarda gli investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3802 final.

All.: C(2025) 3802 final

Bruxelles, 3.11.2025
C(2025) 3802 final/2

ADDENDUM

This document corrects document C(2025) 3802 final of 28.8.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the linked Staff Working Document SWD(2025) 820 final.

The text shall read as follows:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.11.2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto riguarda gli
investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli orientamenti sugli investimenti
per il Fondo InvestEU**

{SWD(2025) 820 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030¹ ha definito un piano per l'iniziativa "ReArm Europe" per il 2030, un pacchetto in materia di difesa che fornisce agli Stati membri leve finanziarie destinate a stimolare un aumento degli investimenti a favore delle capacità di difesa. Agevolare le attività imprenditoriali e approfondire il mercato unico sono tra gli obiettivi principali del piano. È urgente potenziare la prontezza alla difesa europea al fine di garantire che l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale degli strumenti proposti nell'ambito del piano "ReArm Europe"/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare ad almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Il 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a portare avanti rapidamente i lavori sulla semplificazione del quadro giuridico e amministrativo, per gli appalti pubblici, la cooperazione industriale, le autorizzazioni e gli obblighi di comunicazione, al fine di affrontare tutti gli ostacoli e tutte le strozzature che ostacolano un rapido potenziamento dell'industria della difesa. La presente modifica mirata del regolamento delegato sugli orientamenti per InvestEU rientra nel contesto di questo sforzo di chiarimento e semplificazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La ricostruzione della difesa europea richiederà ingenti investimenti, sia pubblici che privati, per un periodo prolungato. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/523, la Commissione ha preparato la presente modifica degli orientamenti sugli investimenti di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 in stretto dialogo con i portatori di interessi pertinenti.

La consultazione pubblica del 2025 è stata esaustiva e ha consentito ai servizi della Commissione di raccogliere dati, prove e suggerimenti presso gli Stati membri, l'industria e altri portatori di interessi in merito agli ostacoli giuridici, normativi e amministrativi che limitano la capacità dell'industria europea della difesa di espandere la produzione con maggiore agilità al fine di conseguire la prontezza alla difesa entro il 2030, anche nel contesto del Fondo InvestEU.

In conformità con l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento InvestEU, durante il processo il gruppo Banca europea per gli investimenti e altri potenziali partner esecutivi del fondo InvestEU sono stati consultati. I partner esecutivi hanno evidenziato la difficoltà di attuare le limitazioni attualmente imposte agli investimenti strategici nel settore della difesa. Le modifiche degli orientamenti sugli investimenti proposte dalla Commissione mirano a rispondere alle questioni sollevate e alle proposte ricevute durante la consultazione.

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati durante il processo di elaborazione del presente regolamento modificativo conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione

¹ Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025).

europea². Le osservazioni sono state limitate e si sono concentrate sull'ambito di applicazione delle limitazioni. La Commissione ritiene che la questione sia stata trattata e di conseguenza non ha proposto alcuna modifica al riguardo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La presente modifica è una variazione mirata degli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU, che assume la forma di un allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU.

² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinsttit/2016/512/oj).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.11.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto riguarda gli investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017³, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma InvestEU mira a sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione di cui agli articoli 3 e 8 e all'allegato II del regolamento (UE) 2021/523. Tali operazioni di finanziamento e investimento mirano a sostenere lo sviluppo, tra l'altro, dell'industria della difesa al fine di contribuire all'autonomia strategica dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523, le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito d'intervento di cui all'articolo 8 di tale regolamento devono essere conformi agli orientamenti sugli investimenti di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione⁴ (gli attuali "orientamenti sugli investimenti"), e devono essere basate sull'articolo 8, paragrafi 3 e 10, del regolamento (UE) 2021/523. Per quanto concerne gli investimenti strategici nel settore della difesa, tali orientamenti sugli investimenti stabiliscono limitazioni per quanto riguarda i destinatari finali controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e i destinatari finali la cui gestione esecutiva è situata al di fuori dell'Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
- (3) Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030⁵ sottolinea la necessità urgente di migliorare l'accesso ai capitali per le imprese stabilite nell'Unione, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, affinché queste possano portare le loro soluzioni a livello industriale e stimolare l'espansione industriale di cui l'Unione ha bisogno. Il settore finanziario mostra un crescente interesse per la difesa. Tuttavia il settore della difesa rimane un mercato scarsamente servito anche a causa dei limiti delle politiche di investimento degli istituti finanziari

³ GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1078/oj).

⁵ JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

pubblici e privati. Al fine di affrontare tali sfide è fondamentale mobilitare l'intero potenziale di InvestEU a sostegno del settore della difesa.

- (4) Sulla base dei riscontri pervenuti dai portatori di interessi, attraverso una consultazione pubblica e consultazioni mirate con i partner esecutivi di Invest EU e gli Stati membri, emerge che le limitazioni stabilite negli attuali orientamenti sugli investimenti per gli investimenti strategici possono ostacolare il ricorso al fondo InvestEU a sostegno del settore della difesa. Di conseguenza gli orientamenti sugli investimenti attuali dovrebbero trarre vantaggio da una modifica mirata al fine di essere pienamente adeguati alle specificità di InvestEU, in particolare una garanzia di bilancio attuata in regime di gestione indiretta. Le modifiche proposte faciliteranno il ricorso a InvestEU a sostegno del settore della difesa, mantenendo nel contempo garanzie sufficienti per gli investimenti strategici nel settore della difesa, in conformità con il regolamento (UE) 2021/523.
- (5) L'ambito di applicazione degli investimenti strategici nel settore della difesa soggetti a limitazioni è definito negli orientamenti sugli investimenti attuali come tecnologie e prodotti per la difesa individuati nel contesto del programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa. Questa definizione comporta un'inutile complessità e incertezza del diritto a causa della natura dinamica del programma di lavoro del Fondo europeo per la difesa. Tale ambito di applicazione dovrebbe essere ottimizzato facendo riferimento agli investimenti nelle tecnologie e nei prodotti per la difesa sviluppati principalmente per applicazioni militari. Tale semplificazione migliorerebbe la prevedibilità per i partner esecutivi e gli intermediari finanziari di InvestEU, fornendo loro una metodologia chiara per stabilire se i destinatari finali sono soggetti alle limitazioni relative ai paesi terzi, anche al fine di chiarire come tali limitazioni si applichino alle tecnologie con applicazioni nel settore civile e in quello della difesa (duplice uso).
- (6) Gli orientamenti sugli investimenti attuali prevedono che, per essere ammissibile, un'entità controllata da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo debba dimostrare che lo Stato membro in cui è stabilita ha approvato una garanzia in conformità ai principi relativi alle entità ammissibili di cui al regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa⁶. Tale disposizione non è adeguata alle specificità di InvestEU e limita l'impiego dei finanziamenti. Le garanzie approvate da uno Stato membro nell'ambito di un programma di difesa che ha ricevuto il contributo finanziario dell'Unione sembrano essere sufficienti a proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri nel contesto del Fondo InvestEU. Soltanto le entità che non sono in grado di soddisfare tale criterio dovrebbero essere tenute a presentare una garanzia specifica nel contesto dell'operazione InvestEU. Questa modifica mira a chiarire l'attuazione del fondo InvestEU a sostegno delle entità stabilite nell'Unione e controllate da entità di paesi terzi. Tali garanzie possono, a seconda dei casi, basarsi su misure di attenuazione imposte dallo Stato membro, o a vantaggio di detto Stato, che controlla l'acquisizione del controllo di tali entità giuridiche da parte di un altro paese terzo o di un'entità di un altro paese terzo, ai sensi del regolamento (UE) 2019/452⁷.

⁶ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁷ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>).

- (7) Gli orientamenti sugli investimenti attuali stabiliscono che per gli investimenti strategici nel settore della difesa, le limitazioni relative al controllo dei destinatari finali si estendono anche ai loro fornitori e subappaltatori. Questo ampio ambito di applicazione non è adeguato al tipo di finanziamento fornito nel contesto di InvestEU e può ostacolare l'impiego dei fondi InvestEU imponendo inutili oneri amministrativi. Al fine di semplificare il processo amministrativo dei finanziamenti InvestEU e di garantire che le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti InvestEU siano adatte agli strumenti di finanziamento del capitale e di finanziamento tramite debito, il riferimento ai fornitori in caso di controllo da parte di paesi terzi dovrebbe essere eliminato dagli orientamenti sugli investimenti.
- (8) Le limitazioni stabilite negli attuali orientamenti sugli investimenti concernenti gli investimenti strategici limitano in modo non necessario l'ammissibilità di entità stabilite in paesi terzi associati o controllate da entità di paesi terzi associati o di paesi terzi. Al fine di garantire la parità di trattamento con le entità stabilite nell'Unione e nei paesi terzi associati al programma InvestEU, nonché di allinearsi al principio delle entità ammissibili stabilito nel Fondo europeo per la difesa e in altri programmi in materia di difesa nel contesto dei quali l'Unione è un contributore finanziario, gli attuali orientamenti sugli investimenti dovrebbero essere adattati per garantire l'applicazione di limitazioni in relazione alle entità stabilite o controllate da paesi terzi non associati o da entità di paesi terzi.
- (9) Conformemente agli orientamenti sugli investimenti attuali, fino a cinque anni dalla data dell'esborso finale dei finanziamenti, i destinatari finali degli investimenti strategici non possono concedere in licenza esclusiva o trasferire i diritti di proprietà intellettuale relativi a tecnologie critiche e tecnologie fondamentali per la salvaguardia degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, derivanti direttamente da tali investimenti strategici, a paesi terzi o entità di paesi terzi, salvo approvazione dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario finale. L'attuazione di tale disposizione pone sfide e strozzature significative negli Stati membri e pertanto ostacola l'impiego di InvestEU a sostegno della difesa, imponendo agli Stati membri di attuare forme di controllo nuove, al di là dei meccanismi esistenti, come ad esempio per l'esportazione di prodotti militari o il controllo degli investimenti esteri diretti. Al fine di risolvere tali difficoltà, è opportuno modificare gli orientamenti sugli investimenti attuali al fine garantire che i beneficiari siano soggetti soltanto ai meccanismi di controllo esistenti attuati dagli Stati membri in cui sono stabiliti, mentre l'operazione di finanziamento e investimento è coperta dalla garanzia dell'Unione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1078,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.11.2025

*Per la Commissione
A nome della presidente
Andrius KUBILIUS
Membro della Commissione*